

Determinazione n. 25/2013
(S01/13 – Fastweb/Discriminazione nell’accesso alla rete in fase di realizzazione di impianti ULL e bitstream – Attuazione del gruppo di Impegni n. 1 relativo all’istituzione di un nuovo processo di delivery dei servizi SPM.)

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(art. 15 del Regolamento dell’Organo di vigilanza)

L’ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione del 9 dicembre 2013;

vista la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell’Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito “il Regolamento”);

visto in particolare l’art. 11, comma 1 del Regolamento che dispone in ordine alla ricezione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati da terzi all’Organo di vigilanza in merito a eventuali anomalie o inadeguatezze nell’attuazione degli Impegni a principi di parità di trattamento e agli obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa;

visto il documento consegnato dalla Società Fastweb S.p.A. durante l’audizione del 21 febbraio 2013 nel quale venivano evidenziate talune criticità nell’attuazione degli Impegni e, in particolare, l’opposizione di rifiuti (KO) ad attivare impianti ULL a causa della presenza di apparati multiplatori in rete di accesso cosa che, se verificata, doveva impedire, parimenti e sulle stesse linee, l’attivazione di impianti ADSL per clienti retail di Telecom Italia;

considerato altresì l’ulteriore fattispecie riportata nel citato documento dell’Operatore circa una presunta discriminazione consistente nell’opposizione di un rifiuto ad attivare impianti per eccessiva distanza dalla centrale cosa che, se verificata, doveva impedire, parimenti e sulle stesse linee, la successiva attivazione della stessa tipologia di impianti per clienti retail di Telecom Italia;

considerato che i fatti descritti nella segnalazione, se accertati, rilevano ai fini di quanto previsto dal Gruppo di Impegni n.1;

considerato che la questione oggetto della segnalazione è risultata non generica, non manifestamente infondata e rientrante nelle competenze dell’Organo di vigilanza;

